



**PARTE SPECIALE “F”**

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI  
PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E REATI DI IN MATERIA DI STRUMENTI  
DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI  
VALORI**

Storico delle modifiche:

<b>Versione</b>	<b>Causale modifiche</b>	<b>Data</b>
I Versione	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	05/03/19
II Versione	Revisione Modello	09/03/21
III Versione	Revisione del Modello	21/11/24



**PARTE SPECIALE “F” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, E REATI DI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI**

**1. *Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori***

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Vengono in rilievo gli artt. 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001

Il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, norma questa che è stata ulteriormente novellata dalla L. 186/2014 e dal D.Lgs. 90/2017.

Ai sensi dell'art. 25-octies D.Lgs. 231/01:

*In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Il D.Lgs 184/2021 ha introdotto l'art. 25-octies.1 del Decreto, che è stato successivamente modificato dalla L. 137/2023.

Ai sensi dell'art. 25-octies.1:

*in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

*Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*



*b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 25-octies e 25-octies.1 del d.lgs. n. 231/2001.

### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di



procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

#### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità oppure quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione. Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

#### ***Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)***

L’art. 648 ter.1 c.p. prevede “la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa...”. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

#### ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)***

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede



o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

### **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

### **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

Vi è responsabilità amministrativa dell'ente correlata alla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nel caso in cui il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

### **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

## **2. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività



“sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali di Monte Tabor Cooperativa Sociale, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nei paragrafi precedenti. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
1. Gestione degli acquisti di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Responsabile amministrativo</li> <li>• Responsabile commerciale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> <li>• PI spese pers. Dipendente</li> <li>• PI Acquisti</li> </ul>
2. Gestione flussi finanziari e contabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Responsabile amministrativo</li> <li>• Responsabile gestione economica e fiscale</li> <li>• Consulente esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> <li>• PI controllo crediti e debiti aziendali</li> </ul>
3. Adempimenti fiscali – tributari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Responsabile amministrativo</li> <li>• Responsabile gestione economica e fiscale</li> <li>• Consulente esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> </ul>
4. Gestione adempimenti societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> <li>• Consulente esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> </ul>
5. Gestione sponsorizzazioni o altre iniziative liberali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> <li>• PI omaggi e sponsorizzazioni</li> </ul>
6. Gestione omaggi e regalie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> <li>• PI omaggi e sponsorizzazioni</li> </ul>
7. Gestione anticipi o rimborsi spesa ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Responsabile amministrativo</li> <li>• Consulente del lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> <li>• PI spese pers. dipendente</li> </ul>
8. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> </ul>
9. Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da enti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Responsabile amministrativo</li> <li>• Responsabile gestione economica e fiscale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> </ul>
10. Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Consiglio di Amministrazione</li> <li>• Responsabile amministrativo</li> <li>• Responsabile commerciale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> <li>• PI Acquisti</li> </ul>
11. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> <li>• Responsabile amministrativo</li> <li>• Responsabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• PS</li> </ul>



	commerciale	
12. Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legale rappresentante</li><li>• Responsabile amministrativo</li><li>• Consulente del lavoro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice etico</li><li>• PS</li></ul>
13. Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legale rappresentante</li><li>• Responsabile amministrativo</li><li>• Responsabile gestione economica e fiscale</li><li>• Consulente esterno</li><li>• Revisore legale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice etico</li><li>• PS</li></ul>
14. Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito bancario e denaro contante	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legale rappresentante</li><li>• Responsabile amministrativo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice etico</li><li>• PS</li><li>• PI controllo crediti e debiti aziendali</li><li>• PI gestione denaro contante</li></ul>

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” della Cooperativa nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

### 3. **Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confcooperative, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili;
- *Standard* di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

#### **Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili**

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme Generali di Comportamento previste nella Parte Speciale (paragrafo precedente alla parte speciale “A”) del presente Modello 231.

#### **Standard di controllo specifici**

Le regole ed i divieti riportati nei Principi Generali si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a **rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento**:

- operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità dei soggetti con i quali instaurano rapporti contrattuali, nonché osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:
  - raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;



- raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
- accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
- raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di *format standard* aziendali in conformità alla normativa vigente;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

E' altresì **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;



- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Codice di condotta per parti terze.

#### 4. **Procedure di prevenzione**

La Società adoterà un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

#### 5. **Reporting verso l'Organismo di Vigilanza**

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.;
- chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere contro i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio o, in ogni caso, di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V..